

Appello sentenza Tribunale di Lecce

n. 135 del 14.1.2021

Oggetto: opposizione a verbale di accertamento



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE

Sezione Lavoro

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Silvana Botrugno

Presidente relatore

Dott.ssa Maria Grazia Corbascio

Consigliere

Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo

Giudice Ausiliario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in materia di previdenza iscritta al n. 828/2021 R.G. Corte Appello lavoro

tra

FALLIMENTO n. 6/2020 R.F. FABRIKA S.R.L. , in persona del curatore fallimentare, rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. Diego Piccolo

Appellante

e

INPS, in persona del Presidente in carica, con sede in Roma, rappresentato e difeso, giusta procura generale richiamata in atti, dagli avv.ti Roberta Lezzi e Salvatore Graziuso

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO

GLI INFORTUNI SUL LAVORO in persona del Direttore della sede regionale, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Tafuro, giusta procura generale alle liti richiamata in atti

Appellati

IN FATTO E IN DIRITTO

Con sentenza del 14/01/2021 (motivazione depositata il 24.2.2021) il Tribunale del Lavoro di Lecce ha respinto i ricorsi del 3.6.2015 e del 20.6.2016 con cui Fabrika s.r.l. aveva invocato la declaratoria di illegittimità degli impugnati verbali unici di

accertamento e notificazione n°000364358/DDL e n°000364358/T01 del 6 novembre 2013, entrambi redatti sulla base degli accertamenti ispettivi Inps iniziati con accesso del 14 agosto 2013 e conclusisi con l'addebito alla società della complessiva somma di € 95.062,00 a titolo di omissioni contributive – oltre ad € 34.293,00 per somme aggiuntive - nella gestione Inps lavoratori dipendenti e dai quali era anche scaturito il certificato di variazione del rapporto assicurativo relativo al codice ditta n°18254931/33 emesso dall'I.N.A.I.L., notificato con atto del 30 novembre 2015.

All'esito di tali accertamenti, la società cooperativa "Unione artigiani" era stata ritenuta esistente solo formalmente mentre alla società Fabrika erano stati attribuiti i rapporti di lavoro subordinato intercorsi di fatto tra la società ricorrente ed i lavoratori che avevano ricoperto la veste formale di soci della cooperativa Unione Artigiani, con riferimento al periodo da gennaio 2012 a settembre 2013, essendo anche stata ritenuta la somministrazione irregolare di manodopera ex art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 276/2003.

La società ricorrente, con il ricorso depositato il 3.6.2015 (R.G. n. 7382/2015), aveva osservato che l'accertamento ispettivo in questione era stato eseguito in seguito alla denuncia presentata dal lavoratore Amato Mario - cui si erano aggiunte altre denunce presentate da altri lavoratori, Gigante Maurizio, Cozma Toader Mihaita, Marti Alessandro – il quale aveva proposto una causa di lavoro nei confronti di Fabrika (giudizio n°10572/2013), deducendo in quel giudizio circostanze (relative alla data di inizio del rapporto di lavoro con la società stessa e alla presunta continuità del rapporto lavorativo) contrastanti con quanto dichiarato nella denuncia resa in sede amministrativa. A conforto della opposizione, la società ricorrente aveva dedotto che Fabrika s.r.l. era soggetto giuridico diverso rispetto alla cooperativa "*Unione Artigiani*" nonché l'assenza di interposizione fittizia di manodopera con riferimento ai soci lavoratori della cooperativa "*Unione Artigiani*". Sul punto, aveva evidenziato che la compagine sociale di Fabrika era composta dai due soci, Verona Rocco Alessandro e D'Amato Antonio (il primo responsabile tecnico ed il secondo amministratore unico), mentre D'Amato Corrado e Verona Corrado non avevano mai rivestito alcun ruolo societario, essendo il primo dipendente di Fabrika ed il secondo ex dipendente; che la Unione Artigiani aveva la propria sede legale in Galatina (via Armando Diaz n°44) mentre Fabrika aveva la propria sede legale, con gli uffici ed il magazzino, in Nardò. I.N.P.S., costituito in quel grado di giudizio, aveva concluso per l'integrale rigetto del ricorso.

Con il ricorso del 20.6.2016 (R.G. n°8565/2016) la società Fabrika aveva impugnato i medesimi verbali di accertamento ispettivo - dai quali era scaturito il certificato di variazione del rapporto assicurativo emesso dall'I.N.A.I.L. e notificato con atto del 30 novembre 2015, in conseguenza del quale era stato richiesto il pagamento della complessiva somma di euro 38.364,63 a titolo di premi assicurativi INAIL.

I.N.A.I.L., costituitosi in quel grado di giudizio, aveva concluso per il rigetto del ricorso, chiedendo disporre per la riunione dei due giudizi.

I giudizi erano stati riuniti all'udienza del 21/12/2017.

Espletata istruttoria, il Tribunale ha rigettato entrambi i ricorsi promossi da Fabrika.

Secondo la ricostruzione effettuata dal primo giudice, l'addebito contributivo e quello assicurativo erano basati sulla asserita inesistenza della cooperativa "*Unione Artigiani*" che sarebbe stata costituita formalmente al solo fine di evadere il pagamento dei contributi e dei premi assicurativi in favore dei lavoratori che, da dipendenti di Fabrika, erano divenuti, da gennaio 2012, soci della Cooperativa Unione Artigiani.

Dagli accertamenti ispettivi I.N.P.S. era emerso, in effetti, che i lavoratori che risultavano soci lavoratori autonomi della cooperativa Unione Artigiani, in realtà avevano lavorato, nel periodo gennaio 2012 - 30 settembre 2013, alle dipendenze della società Fabrika, effettivo utilizzatore e gestore della prestazione lavorativa resa da soggetti solo formalmente soci della cooperativa, motivo per cui era stato addebitato alla società opponente in primo grado il pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi relativi alle posizioni dei lavoratori medesimi.

Valutate le risultanze istruttorie in seguito alla espletata prova testimoniale e all'esame della prova documentale, il Tribunale ha ritenuto provato che la società Fabrika sia stata l'effettiva datrice di lavoro dei lavoratori e che la cooperativa Unione Artigiani sia stata costituita al solo fine di eludere il pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi in favore dei dipendenti; che Fabrika abbia utilizzato la prestazione lavorativa resa dai soci della cooperativa Unione Artigiani per le proprie finalità aziendali, esercitando il potere di direzione e di controllo sull'attività lavorativa attraverso i capi cantiere, provvedendo al pagamento della retribuzione ed utilizzando propri beni e mezzi aziendali.

In particolare, il primo giudice ha evidenziato che: l'unico cliente della cooperativa da febbraio 2012 a gennaio 2013 era stata la s.r.l. Fabrika e che, mancando indicazioni sulle modalità di pagamento dei lavori appaltati da Fabrika alla cooperativa, era

presumibile che i compensi per i soci di quest'ultima fossero stati versati da Fabrika; la maggior parte dei soci erano stati dipendenti di Fabrika ed era risultato che non partecipavano alle assemblee della cooperativa; i maggiori costi della cooperativa erano per il personale a riprova del fatto che attrezzature e materie prime provenivano da Fabrika; la sede legale della cooperativa coincideva con la sede operativa della cooperativa; dalla visure camerali emergeva che Fabrika era di proprietà di D'Amato Antonio, AU, e di Verona Rocco Alessandro: il primo era figlio di D'Amato Corrado e il secondo di Verona Mario e i due padri erano stati indicati dai testi come i responsabili del cantiere e coloro che avevano continuato a dare le direttive anche dopo che i dipendenti di Fabrika erano divenuti soci della Cooperativa.

Il primo giudice ha altresì precisato che, nei giudizi n°10574/2013 e n°10572/2013 (definiti rispettivamente con sentenza n°781/2019 e n°409/2019), aventi ad oggetto l'accertamento di un unico centro di imputazione tra Fabrika ed Unione Artigiani nonché la natura subordinata della prestazione lavorativa resa da due soci di Unione Artigiani (Marti Alessandro e Amato Mario), era stata ritenuta l'assenza di un sufficiente riscontro probatorio, rispetto al predetto accertamento, mentre era stata accertata la natura subordinata dei rapporti di lavoro di Marti e Amato alle dipendenze della cooperativa. Il Tribunale ha ritenuto tali conclusioni coerenti con la ricostruzione dei fatti alle quali lo stesso è pervenuto.

L'integrale riforma della decisione è stata chiesta dalla società appellante con ricorso in appello del 13/08/2021, con cui ha lamentato motivazione carente e contraddittoria, errata valutazione dei fatti e delle prove operata dal primo giudice, in violazione degli artt. 2697 c.c., 2094 c.c. e 116 c.p.c. ed ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nel ricorso introduttivo, vinte le spese del doppio grado.

Riportandosi espressamente a tutti gli scritti difensivi prodotti nel giudizio di primo grado nonché alle note autorizzate in atti, parte appellante ha impugnato i capi della sentenza con i quali il Tribunale: - ha ritenuto probanti le asserite emergenze ispettive, contenute nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 000364358/DDL del 06/11/2013 e n. 000364358/T01 del 06/11/2013, senza considerare gli avversi rilievi mossi dall'allora parte ricorrente e odierna appellante; - ha erroneamente ritenuto confermate delle asserite emergenze ispettive le dichiarazioni testimoniali rese dai testi Marti, Inguscio, Cozma e Amato, da ritenersi invece inattendibili sia per il chiaro e concreto interesse che, in quanto soci della Cooperativa Unione Artigiani, avevano

rispetto all'esito del giudizio, sia in quanto generiche e contraddittorie; - ha operato di fatto una erronea e illegittima inversione dell'onere della prova ex art. 2697 cod. civ. atteso che l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, sebbene sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, e dunque sull'INPS, che è tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (richiamando, sul punto, fra le altre, S.C. di Cassazione, sentenza n. 12108 del 18/05/2010, n. 19762 del 17/07/2008 e n. 28516 del 01/12/2008; Cass Civ. Sez. Lav., sentenza n. 12108 del 18/05/2010); - ha infondatamente ritenuto l'allora società ricorrente "*effettiva datrice di lavoro dei lavoratori, formalmente e fittiziamente soci della cooperativa Unione Artigiani*" e "*dunque tenuta al pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi di cui al verbale ispettivo e al certificato di variazione I.N.A.I.L. oggetto di impugnazione*".

Nello specifico, quanto agli elementi probatori (prova documentale e prova per testi) sui quali il primo giudice avrebbe erroneamente fondato il rigetto del ricorso di primo grado, parte appellante ha eccepito: - che la visura storica del 25/05/2015 della Camera di Commercio I.A.A., allegata in atti nel fascicolo di primo grado, smentirebbe documentalmente la circostanza asserita dai verbalizzanti nonché riportata in sentenza (cfr pag. 6 punto 5) circa la coincidenza tra sede operativa di Fabrika e sede legale della Unione Artigiani, risultando a Nardò (LE) alla via Giannone n. 21 la sede legale di Fabrika (e a Soleto (LE) alla Zona Industriale Strada Provinciale 362 Km. 13 la propria sede secondaria operativa) mentre a Galatina (LE) alla via Armando Diaz n. 44 la sede legale della Unione Artigiani Società Cooperativa; - che i lavoratori dell'Unione Artigiani non possono ritenersi "*operai lavoratori subordinati*", come sostenuto dai verbalizzanti negli impugnati verbali, avendo assunto, nel periodo in questione, la veste di soci della medesima Unione Artigiani Società Cooperativa, svolgendo essi stessi attività di lavoro autonomo e giammai subordinato, come si evincerebbe dai verbali di avvenuto accordo in data 06/11/2014, presso la sede del sindacato F.A.P.I.S. – Federazione Autonoma per l'Industria e i Servizi di Ugento (LE), tra la Unione Artigiani Società Cooperativa a r.l., in persona del presidente VERONA Flaviano, e i soci PICCINNO Cosimo e VITARTALI Luigi; - l'infondatezza dell'asserzione dei verbalizzanti secondo cui la Cooperativa Artigiani avrebbe effettuato "*lavoro di mera esecuzione in quanto gran parte dei materiali venivano forniti dalla società appaltante FABRIKA s.r.l.*", considerato che l'asserita fornitura esterna di materiali alla quale sarebbe seguito lo svolgimento della tipica attività

artigiana nel campo edile (quale quella indicata negli stessi impugnati verbali ossia montaggio e smontaggio di ponteggi, posa in opera di pavimenti e dell'intonaco, posa in opera di blocchi di tufo o CLS per la realizzazione di fondazioni o recinzioni) non può in alcun modo dimostrare la pretesa inesistenza dell'impresa artigiana di che trattasi, né tantomeno la pretesa artificiosità dei sottesi contratti di subappalto, rappresentando al contrario, tali opere e realizzazioni, attività esattamente rientranti nell'oggetto sociale ex art. 3 dell'atto costitutivo della medesima Unione Artigiani Società Cooperativa a r.l.; - che l'importo pari a 1.200/ 1.300 mensili erogato ai lavoratori dell'Unione Artigiani è stato peraltro determinato proprio dalla Unione Artigiani Società Cooperativa (come evincibile dal verbale del consiglio di amministrazione n. 1 del 27/12/2011, allegato in copia agli atti unitamente agli ulteriori verbali citati nell'atto di appello), tutte evenienze documentali che smentirebbero, a detta della società appellante, l'assunto di cui al punto 1 dell'impugnata sentenza di primo grado relativa alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato facente capo a Fabrika; - che dagli allegati estratti conto (rispettivamente datati 31/03/2012, 30/06/2012, 30/09/2012, 31/12/2012, 31/03/2013, 30/06/2013, 30/09/2013, 31/12/2013 della Unione Artigiani Società Cooperativa, depositati in copia nel fascicolo di primo grado) emergerebbe chiaramente come tutti i versamenti in favore dei soci siano avvenuti a mezzo bonifici eseguiti dalla medesima Unione Artigiani Società Cooperativa e giammai dal geom. D'AMATO Antonio; - che non risponde al vero quanto asserito dai verbalizzanti ossia che *"per ogni socio era indicata la data di assunzione come se fosse un normale lavoratore"* poichè la data riportata nei prospetti in questione come *"data di assunzione"* corrispondeva in realtà alla data di inizio attività che ogni socio doveva comunicare all'I.N.P.S., in quanto iscritto nella Gestione artigiani e, a tal proposito, parte appellante ha allegato in atti specifica documentazione; - che le somme percepite dai soci giammai potevano ritenersi quale *"retribuzione"*, rappresentando unicamente compensi agli stessi corrisposti come da verbale n. 1 in data 27/12/2011 del consiglio di amministrazione della Unione Artigiani Società Cooperativa; - che era inesatta la circostanza sostenuta dai verbalizzanti in base alla quale *"sotto il nome del socio è sempre indicato la dizione di contratto co.co.co. che non ha ragione di essere poiché non esistono contratti di collaborazione stipulati dalla cooperativa con i soci"* ribadendo come la dicitura *"CO.CO.CO. unione a"* riportata nei prospetti in questione significhi semplicemente *"compensi comuni cooperativa unione artigiani"* ed all'uopo parte appellante ha allegato in atti

comprovante documentazione; - che dall'estratto conto previdenziale emesso dall'I.N.P.S. in data 25/05/2015 e relativo al geom. D'amato Antonio, allegato in copia agli atti del fascicolo di primo grado, nonché dal Mod. AC/DEL01 in data 27/02/2012 depositato anch'esso in atti, si evinceva come lo stesso fosse titolare di impresa artigiana e socio lavoratore della citata cooperativa ed in quanto tale aveva regolarmente versato i relativi contributi; - che la parziale coincidenza, verificatasi tra l'altro per un periodo di tempo molto limitato, delle figure di amministratore unico di Fabrika S.r.l. e presidente del consiglio di amministrazione di Unione Artigiani S.r.l. nella persona del sig. D'Amato Antonio, non rappresentava indizio alcuno di intento fraudolento nei confronti dell'Istituto Previdenziale, poiché anche nell'ipotesi di sottoscrizione di contratti di appalto e/o subappalto, sono le società ad operare, ovvero, in questo caso, due soggetti giuridici distinti e non la persona fisica che in quel dato momento storico ne assume le vesti di rappresentante; - che l'asserita *"assenza di vita economica propria"* della società Unione Artigiani non poteva invocarsi quale presupposto per le infondate richieste avanzate dall'Istituto odierno appellato negli impugnati verbali unici di accertamento e notificazione e che, in ogni caso, le attività subappaltate da Fabrika s.r.l. alla Unione Artigiani Società Cooperativa smentirebbero quella presunta *"assenza di vita economica propria"* che i verbalizzanti hanno ritenuto di ravvisare nella fattispecie; - che era palesemente infondata la circostanza riferita dai verbalizzanti secondo la quale, con riferimento ai *"lavori svolti per il condominio denominato Maglio, essi sono tutti acconti e manca la fattura del saldo finale"*, ed a riprova di ciò parte odierna appellante ha allegato in primo grado la fattura n. 16 del 24/10/2013 emessa dalla Unione Artigiani Società Cooperativa nei confronti di essa esponente FABRIKA s.r.l. riportante testualmente: *"saldo per lavori eseguiti presso Vs cantiere sito in Galatina p.zza Toma denominato cond. Maglio"*, a seguito del rilascio di certificato di collaudo finale datato 30/01/2013 ed inoltrato al Comune di Galatina in data 01/02/2013; - che sono del tutto infondati gli ulteriori rilievi mossi dai verbalizzanti con riguardo ai dati evincibili dal bilancio di esercizio della Unione Artigiani relativo all'anno 2012, nonché all'asserita mancanza del DURC, poiché - con riguardo al primo, proprio nell'allegato bilancio 2012 della Unione Artigiani Società Cooperativa viene riportato a pag 1) l'importo di € 30.000,00 relativo alle immobilizzazioni ed a pag. 7) della nota integrativa, alla voce *"altri beni"* delle immobilizzazioni materiali, si precisa che la stessa *"riguarda il valore al netto degli ammortamenti dei seguenti beni: mobili ed arredi, macchine d'ufficio,*

attrezzature di cantiere ed autocarro. I beni materiali attualmente in uso alla società sono regolarmente iscritti nel libro dei cespiti ammortizzabili” mentre - con riguardo al secondo, l'appellante ha allegato D.U.R.C. prot. n. 18979929 del 03/05/2012 rilasciato alla Unione Artigiani Società Cooperativa, attestante per l'appunto la posizione di regolarità con il versamento dei contributi al 03/05/2012 della medesima cooperativa;

- la regolarità formale ed amministrativa della Unione Artigiani società cooperativa, dimostrata, tra l'altro, dall'atto costitutivo della Unione Artigiani Società Cooperativa repertorio n. 23231 raccolta n. 9606 del 20/12/2011 rogato dal Notaio Dott. Andrea Tavassi, nonché dalla certificazione di regolarità rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico in favore della Unione Artigiani Società Cooperativa a seguito dell'ispezione operata dal Ministero dello Sviluppo Economico conclusasi in data 17/09/2012; - l'infondatezza degli ulteriori rilievi mossi dai verbalizzanti circa la sussistenza, nel caso di specie, di una ipotesi di *“intermediazione fraudolenta della manodopera”*, peraltro, appena accennata e priva di qualsivoglia supporto probatorio considerato che i verbalizzanti si sono limitati ad affermare al riguardo, assai genericamente, che *“ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 276/2003 l'appalto non genuino si risolve in somministrazione di personale per svolgere la quale è necessaria la specifica autorizzazione prevista dall'art. 4, del D.Lgs. 276/2003”*.

Ulteriormente, parte appellante ha censurato la sentenza impugnata per aver, da un lato, attribuito ampio valore probatorio agli impugnati verbali unici di accertamento e notificazione per cui è causa, senza tener conto dei limiti e delle contraddizioni ampiamente evidenziate e, dall'altro, per non aver preso in considerazione i precedenti giurisprudenziali del Tribunale di Lecce – sez. lavoro (giudizi n°10574/2013 e n°10572/2013 - definiti rispettivamente con sentenza n°781/2019 e n°409/2019) con i quali il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi sui ricorsi promossi dai soci della Unione Artigiani società cooperativa anche nei confronti di Fabrika S.r.l., aventi ad oggetto l'accertamento di un unico centro di imputazione tra l'odierna appellante e la Unione Artigiani società cooperativa.

Ebbene, il primo giudice, a detta della società appellante, non avrebbe sufficientemente indagato e valutato le ragioni - sostanzialmente legate a difetto di riscontri probatori nonché alla genericità delle dichiarazioni rese dai testi escussi - che hanno indotto il Giudice del Lavoro del Tribunale di Lecce, nei suddetti giudizi, ad escludere l'esistenza di un *“unico centro di imputazione tra Fabrika ed Unione Artigiani”*.

I.N.P.S., costituitosi con memoria del 12/07/2023, ha reiterato le deduzioni e le conclusioni già svolte in primo grado, insistendo per il rigetto dell'appello.

I.N.A.I.L. si è costituito con memoria del 24/03/2023 e, riportandosi a quanto dedotto nella memoria di primo grado, ha eccepito la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 434 c.p.c. ed ha chiesto, oltre al rigetto dello stesso, la revoca dell'eventuale dichiarazione di contumacia dell'Istituto stesso.

Successivamente al deposito di note sollecitate a parte appellante e all'INPS con ordinanza del 1/12/2023, all'udienza del 22.3.2024 la causa è stata decisa come da separato dispositivo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Questa Corte ritiene infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello perché le ragioni del radicale dissenso dalla decisione impugnata sono state diffusamente esposte in modo rispondente al dettato dell'art. 342 c.p.c. nella lettura datane da Cass. n. 2143/2015 e da SS.UU. n. 27199/2017.

L'appello è infondato e la sentenza di primo grado deve essere confermata seppur sulla scorta di una motivazione in parte differente .

1.Deve premettersi che con le sentenze del Tribunale di Lecce – Sez.

Lavoro nn. 781/2019 e 409/2019, di cui è stata verificata la irrevocabilità nel corso del presente giudizio, e che sono state emesse anche nei confronti dell'INPS, si è formato il giudicato quanto alla esistenza di rapporti di lavoro subordinato fra la Cooperativa Unione Artigiani e due dei suoi (solo formalmente) soci, Marti Alessandro e Amato Mario. Le sentenze in questione hanno invece escluso la sussistenza di elementi sufficienti a corroborare l'assunto dell'esistenza di un unico centro di imputazione di interessi costituito dall'odierna appellante, e dalla Cooperativa Unione artigiana, secondo quella che era la prospettazione dei lavoratori ricorrenti, ma non si sono espresse in merito alla ritenuta (dall'INPS nei verbali di accertamento qui opposti) somministrazione irregolare di manodopera.

2.Quanto alla **insussistenza di genuini rapporti di lavoro autonomo**

fra la cooperativa Unione Artigiani e i propri soci lavoratori con riferimento al periodo da gennaio 2012 a settembre 2013, periodo effettivamente più ampio di quello oggetto di osservazione da parte degli estensori delle sentenze n. 781/2019 (Marti Alessandro è stato denunciato come lavoratore autonomo della

Cooperativa dal 2.1.2012 al 14.9.2012) e n. 406/2019 (Amato Mario è stato denunciato come lavoratore autonomo della Cooperativa dal 2.1.2012 al 14.9.2012), deve osservarsi che è in giudicato la circostanza che i periodi di lavoro quali soci della cooperativa di Marti e Amato abbiano presentato i connotati della subordinazione avendo i testi escussi nei rispettivi giudizi riferito dell'assoggettamento dei predetti lavoratori alle direttive di D'Amato Corrado e Verona Mario, consiglieri della cooperativa e dipendenti di Fabrika, presso cui avevano operato come capo cantiere, e dell'obbligo di osservare un preciso orario di lavoro e non avendo partecipato all'attività sociale della cooperativa.

Tuttavia, alle medesime conclusioni deve pervenirsi anche per gli altri soci della cooperativa e con riferimento al più ampio periodo di riferimento, oggetto dell'accertamento INPS.

In data 8.7.2013 gli ispettori INPS hanno acquisito le dichiarazioni di sei lavoratori della cooperativa (in atti) i quali riferivano di lavorare tutti come operai con mansioni di imbianchino o di intonacatore nel cantiere di Fabrika sito in Galatina, via Diaz, ricevendo la direttive da D'Amato Corrado e Verona Mario, dipendenti di Fabrika; i materiali impiegati nel cantiere e le attrezzature erano forniti dai capi cantiere di Fabrika ai quali dovevano anche essere comunicate preventivamente le eventuali assenze; di percepire un compenso fisso di euro 1.200/1.300 corrisposto con bonifico bancario. In alcune dichiarazioni si riferiva dell'esistenza di un accordo verbale dei soci della cooperativa con la società Fabrika in base al quale la stessa avrebbe dovuto operare una trattenuta sui soldi in busta paga (elaborata dalla cooperativa) per provvedere poi al versamento dei contributi dovuti dagli stessi soci artigiani alla Gestione lavoratori autonomi dell'Inps. In una dichiarazione è stato affermato che era il geometra D'Amato Antonio, amministratore unico della Fabrika srl, a retribuire i soci della cooperativa.

Dalla documentazione esibita dalla cooperativa gli ispettori hanno evinto che:

- 1) la cooperativa è costituita da soci iscritti come lavoratori autonomi e artigiani senza essere titolari di partita IVA e quindi senza l'obbligo di rilasciare fattura per il compenso da lavoro autonomo prodotto;
- 2) la cooperativa da gennaio 2012 a settembre 2013 ha elaborato per ogni socio lavoratore dei prospetti di compenso mensile del lavoro eseguito che presentano molte similitudini rispetto alle normali buste paga dei lavoratori subordinati:

- a) per ogni socio è indicata la data di assunzione come se fosse un normale lavoratore;
- b) Sotto la voce “elementi di retribuzione” vi è l'importo delle competenze mensili che appare un valore fittizio perché non fa riferimento ad alcuna fonte contrattuale né ad eventuali tariffe di lavoro artigiano;
- c) tra gli elementi della retribuzione si evince anche un importo a titolo di indennità chilometrica, non giustificato da alcuna documentazione che attesta i chilometri effettuati, il rimborso per spese di carburante o altro;
- d) sono indicate somme di denaro sotto le voci come “detrazione lavoro dipendente”, “detrazione coniuge e figli” in contraddizione con lo status di socio della cooperativa;
- e) sotto il nome del socio è stata indicata la dizione di contratto CO.CO.CO mentre non esistono contratti di collaborazione stipulati dalla cooperativa con i soci;
- f) La cooperativa ha elaborato i prospetti con i compensi anche per il geometra presidente D'Amato Antonio da gennaio 2012 ad agosto 2012, compensi uguali a quelli previsti per i soci lavoratori.

Alcuni degli argomenti tratti dalla documentazione esaminata si intersecano, confermandone la veridicità, con gli esiti della prova testimoniali che non appare né generica né contraddittoria: la sua provenienza da soggetti che potrebbero essere interessati al riconoscimento della subordinazione per essere sollevati dall'obbligo del versamento dei contributi alla Gestione Lavoratori Autonomi non ne intacca la veridicità poiché non entra in contraddizione con i dati documentali.

Intanto giova evidenziare che dalle visure camerali in atti risulta che Fabrika s.r.l. era di proprietà di Verona Rocco Alessandro e D'Amato Antonio, quest'ultimo AU della società dal 20.2.2012. L'Unione Artigiani ha avuto come presidente dal 20.12.2011 al 6.9.2012 (coincidente con la costituzione e inizio attività della cooperativa e con quello in cui è intervenuta l'ammissione a soci della cooperativa dei dipendenti di Fabrika) D'Amato Antonio e dal 6.9.2012 Verona Flaviano, come vice presidente D'Amato Corrado e consigliere Verona Mario, entrambi dipendenti/capo cantiere di Fabrika. Seppur per un breve periodo (dal 20.2.2012 al 6.9.2012), D'Amato Antonio è stato il legale rappresentante e amministratore sia della s.r.l. che della cooperativa.

I soci lavoratori della cooperativa Unione Artigiani erano operai privi di precedente esperienza come lavoratori autonomi/artigiani e, fra questi, la maggior parte erano ex

dipendenti di Fabrika (Amato Mario, Marti Alessandro, Gigante Maurizio, Cozma Toader Mihaila, Rizzo Gaetano e Furio Gianluca) su un totale di 8/10 soci lavoratori (il numero complessivo si trae dai Mod. DM10/V allegati al verbale di accertamento INPS).

I testi ascoltati hanno riferito di una sorta di continuità fra il rapporto di lavoro con Fabrika e quello con la cooperativa dal momento che essi hanno continuato a lavorare con le medesime modalità e mansioni. Il teste Marti ha riferito che a lui e ad altri dipendenti di Fabrika, come Amato Mario e Gigante Maurizio, era stato proposto di far parte di una cooperativa e, al fine, egli aveva sottoscritto numerosi documenti. Di essersi reso conto che la natura del proprio rapporto di lavoro era mutata solo quando aveva ricevuto i bollettini per il versamento dei contributi alla Gestione Lavoratori Autonomi INPS. Il teste Cozma ha reso dichiarazioni sovrapponibili ribadendo che: *“ho lavorato prima per Fabrika come dipendente e poi io insieme ad altri siamo stati messi in Unione artigiani. Hanno fatto tutto loro. Ci hanno promesso che sarebbe rimasto tutto lo stesso, che le paghe non sarebbero cambiate, le mansioni non sarebbero cambiate. Io ho firmato tante carte che non avrei dovuto firmare. I capi cantiere sono rimasti gli stessi anche dopo il passaggio ad Unione artigiani”*. Anche il teste Furio Gianluca ha riferito che le sue mansioni non sono mutate una volta divenuto socio della cooperativa. Ha anche riferito che i soci lavoratori non avevano potere decisionale quanto all'organizzazione del lavoro e che si era concordato con D'Amato Antonio che i contributi alla Gestione Autonomi *“li avrebbe pagati lui. Arrivavano i bollettini e noi li portavamo a lui ma D'Amato non li ha pagati”*.

Orbene, le predette dichiarazioni, a giudizio della Corte, trovano conforto proprio nella documentazione in atti. Intanto le domande di ammissione a socio sono formulate nel seguente modo: *“Chiede di iniziare la propria attività lavorativa artigiana, quale socio della Unione Artigiani Società Cooperativa nonché di essere ammesso quale socio di codesta società”*: trattasi di formulazione ambigua in quanto non si precisa che il rapporto di socio lavoratore sarà in termini di autonomia. A ciò va aggiunto il contenuto dei prospetti paga che recano il riferimento al “periodo di retribuzione” coincidente con la mensilità, un compenso fisso di euro 1.300,00 e una indennità chilometrica variabile (e non documentata), oltre a voci come “detrazione coniuge” e “detrazione figli”.

In atti parte appellante ha pure prodotto due verbali di accordo sindacale del 6.11.2014 aventi ad oggetto *“differenza compensi per attività di lavoro autonomo*

svolta con prestazioni occasionali saltuarie e discontinue in qualità di socio della Unione artigiani soc Coop ARL” relative ai periodi in cui i soci Piccinno Cosimo (dal 1.4.2012 al 28.3.2018) e Vitartali Luigi (dal 1.9.2012 all'11.6.2014) avrebbero prestato attività di lavoratori autonomi.

Trattasi di documenti che, anche tenuto conto dei notevoli importi riconosciuti in favore dei due soci lavoratori (euro 7.700 in favore di Piccinno ed euro 10.150 in favore di Vitartali), specie ove si consideri che si tratta di differenze per prestazioni occasionali, saltuarie e discontinue, destano non poche perplessità soprattutto ove si consideri che, almeno formalmente, si tratta di lavoro autonomo rispetto al quale non sussiste un diritto ad un compenso fisso e predeterminato ma la partecipazione agli utili. In definitiva, i verbali di accordo in questione sembrano essere stati conclusi per evitare cause di lavoro volte all'accertamento della natura subordinata dei predetti rapporti .

Un altro dato interessante, pure rilevato dagli ispettori INPS e verificabile esaminando le pagg. 2 e 3 del bilancio relativo all'anno 2012 in atti, è costituito dalla circostanza che alla voce costi per il personale (pari ad euro 176.000) sono stati riportati tanto lo stipendio dell'unico lavoratore denunciato come subordinato (Chirilli Ippazio) quanto i compensi dei soci, tutti considerati dunque alla stessa stregua. La predetta voce è inoltre quella più corposa mentre i costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci è di appena euro 11.150.

Da ultimo si osserva che i verbali di assemblea dei soci della Cooperativa, prodotti in atti dall'appellante, non contribuiscono a fornire la prova della effettiva partecipazione dei singoli soci alla gestione e organizzazione della società , solo che si ponga mente alla circostanza che i predetti verbali non attestano la presenza nominativa dei soci ma si limitano a riportare genericamente che è presente la maggioranza di essi.

In definitiva questa Corte ritiene di poter concludere, al pari del primo giudice, per la natura subordinata dei rapporti di lavoro dei soci lavoratori della Cooperativa Unione Artigiani.

3. Gli ispettori INPS hanno anche contestato una ipotesi di intermediazione

fraudolenta della manodopera, affermando al riguardo che *“ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 276/2003 l’appalto non genuino si risolve in somministrazione di personale per svolgere la quale è necessaria la specifica autorizzazione prevista dall’art. 4, del D.Lgs. 276/2003”*. La contestazione, rimasta estranea all’indagine sottesa ai giudizi definiti con le sentenze del Tribunale di Lecce nn. 406/2019 e 781/2019, non appare affatto generica alla luce dei dati raccolti dagli ispettori.

Si tratta dunque di verificare se, nella specie, la fornitura di servizi offerta dalla società cooperativa alla società appellante sia stata conforme alla disciplina di cui all’art. 29 d. lgs. n. 276/2003 (*“1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa ...*), che, nel definire il contratto di appalto (genuino) rispetto a quello di somministrazione di lavoro (disciplinato dagli artt. 20-28 dello stesso decreto), richiama i due principali elementi che, per la disciplina di cui all’art. 1655 c.c., caratterizzano il contratto di appalto, ossia la permanenza in capo all’appaltatore dell’esercizio del potere direttivo e organizzativo nei confronti dei dipendenti utilizzati nell’appalto e l’assunzione del rischio di impresa. La *ratio* della norma è quella di escludere il rischio di ricorso abusivo a forme sistematiche di sostituzione del personale atte a mascherare situazioni non rispondenti a quelle contemplate dal d.lgs. n. 276/2003 (artt. 20-27), se non addirittura il rischio del superamento del limite rappresentato dalla necessità che non siano perseguite finalità elusive delle norme inderogabili di legge o di contratto collettivo atte ad integrare l’ipotesi, sanzionata, della somministrazione fraudolenta (art. 28).

Ciò posto, in conformità all’orientamento consolidato della Suprema Corte (Cass. nn. 12551/2020, 15557/2019, 27213 del 26/10/2018, 7820/2013, 15693/2009, 1676/2005), per individuare la linea di demarcazione tra la fattispecie vietata dell’esistenza di una interposizione illecita di manodopera e quella lecita dell’appalto di opere o servizi, è necessario che il giudice accerti che all’appaltatore sia stato affidato un servizio ed un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso la reale organizzazione e gestione autonoma della prestazione, con effettivo assoggettamento

dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo, con l'impiego di propri mezzi da parte dell'appaltatore e sempre che sussista un rischio di impresa in capo all'appaltatore. In particolare, è stato ritenuto (Cass. n. 15693/2009) che *"In relazione al divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, sono leciti gli appalti di opere e servizi che, pur espletabili con mere prestazioni di manodopera o con l'ausilio di attrezzature e mezzi modesti, costituiscano un servizio in sé svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore e con assunzione da parte dello stesso dei relativi rischi economici, senza diretti interventi dispositivi e di controllo dell'appallante sulle persone dipendenti dall'altro soggetto"*, ma anche (Cass. n. 27213/2018) che *"Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento "gli appalti endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo"*. Occorre dunque effettuare un accertamento complesso mirato alla fattispecie concreta ed in particolare, soprattutto quando si tratta di appalti ad alta intensità di manodopera (c.d. *labour intensive*), attraverso un'attenta verifica dell'organizzazione aziendale e delle modalità di esecuzione dell'attività lavorativa; tenendo presente tutte le condizioni (servizio autonomo, organizzazione autonoma, esercizio potere direttivo, rischio d'impresa) richieste ai fini della legittimità dell'appalto del d.lgs. n. 276/2003, art. 29, e dall'art. 1655 c.c. che esso richiama (cfr. Cass. n. 12551/2020 cit.).

Orbene, nel caso in esame si è in presenza di una cooperativa costituita il 20.12.2011 e con inizio attività del 2.1.2012, con sede legale in via Armando Diaz 44 in Galatina (coincidente con la sede operativa di Fabrika secondo i verbalizzanti INPS: cfr. pag 3 verbale, nonché sulla base delle dichiarazioni dei lavoratori ascoltati, circostanza tuttavia contestata da parte appellante).

E' pacifico che la cooperativa da febbraio 2012 a settembre 2013 abbia avuto come unico committente Fabrika, circostanza confermata anche dall'ispettore inguscio Giorgio, ascoltato come teste, il quale ha escluso l'esistenza di commesse da parte di

soggetti terzi rispetto a Fabrika, mentre non è rilevante che quest'ultima abbia stipulato contratti di appalto con altre società.

Sono stati esibiti da Fabrika un contratto di sub appalto del 23.1.2013 per lavori nel condominio Roma in Lecce, via Otranto; un contratto di appalto del 23.1.2013 per lavori nell'opificio zona industriale si Soleto, un contratto di subappalto del 2.5.2013 per lavori presso il condominio Fedele di Galatina. Risultano emesse 17 fatture di acconto per il periodo febbraio 2012 – settembre 2012 per lavori eseguiti dalla cooperativa per conto di Fabrika in un cantiere sito in Galatina alla Piazza Toma e all'allegato 66 del fascicolo di parte appellante è stato depositato il relativo contratto di subappalto sottoscritto il 9.1.2012 (l'appellante ha anche prodotto la fattura finale a saldo di euro 2.850,00 emessa il 24.10.2013) quando il legale rappresentante di Fabrika era ancora Verona Rocco Alessandro e il Presidente della cooperativa era D'Amato Antonio ma è indubbio che, in corso di esecuzione del contratto, D'Amato Antonio (dal 20.2.2012) fosse anche AU di Fabrika,, oltre che Presidente della Cooperativa.

Come riferito dai testi, anche nel periodo in cui gli stessi hanno lavorato in qualità di soci della cooperativa, essi hanno continuato a ricevere disposizioni di lavoro dai capo cantiere di Fabrika, D'Amato Corrado e Verona Mario. Se è pur vero che D'Amato Corrado e Verona Mario, come risulta dalla visura camerale in atti, sono consiglieri della cooperativa (D'Amato Corrado è stato nominato vice presidente del CdA il 20.12.2011) e quindi potrebbe pensarsi che essi abbiano dato le direttive in qualità di membri della cooperativa, va evidenziato che proprio D'Amato Corrado, sentito in qualità di teste il 07/02/2019, ha riferito di essere stato dipendente di Fabrika fino al 2017 con mansioni di capocantiere e di non conoscere i rapporti tra Unione artigiana e Fabrika, di avere visto qualche volta sul cantiere i soci della cooperativa. Dal che si evince che egli ha dato disposizioni di lavoro ai soci della cooperativa in ragione del suo ruolo di capo cantiere di Fabrika, non avendo affatto accennato al suo ruolo nella cooperativa e considerato che tutti i testi lo hanno indicato come colui che dava le disposizioni di lavoro.

Dalla lettura dei contratti di subappalto si evince che l'oggetto del lavoro attribuito alla cooperativa è sempre consistito in montaggio e smontaggio di ponteggio, posa in opera di pavimenti e intonaco, rimozione di intonaco ammalorato, mentre il contratto di appalto ha riguardato la posa in opera di blocchi di tufo o in CLS per la

realizzazione di fondazioni e recinzioni. Si è trattato di lavori eseguiti con materiale messo a disposizione dell'appaltante, come si evince chiaramente dal contenuto dei contratti, restando di competenza della cooperativa solo l'onere di corrispondere ai propri dipendenti o soci la retribuzione o il compenso e quello di custodia dei materiali, oltre alla responsabilità per danni causati alle cose di terzi o dell'impresa appaltante. In definitiva si è trattato di lavorazioni estranee al lavoro artigianale e consistite in mera esecuzione di lavorazioni.

Già tanto basta a fornire un quadro altamente indiziario del fatto che nella specie non vi sia stata alcuna gestione ed organizzazione autonoma dell'attività, nè di mezzi nè di uomini, ed alcuna direzione del personale, e nemmeno il conseguimento di alcun risultato autonomo, da parte della società cooperativa, formale datrice di lavoro, che, al più, si è limitata alla gestione degli aspetti amministrativi (pratiche di assunzione e pagamento delle retribuzioni). Tanto è già sufficiente, perché possa ritenersi integrata la fattispecie della intermediazione vietata di manodopera, per la quale non è necessario che l'impresa appaltatrice sia una impresa fittizia, essendo sufficiente che la stessa non fornisca una propria organizzazione di mezzi in relazione al particolare servizio appaltato; una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore all'organizzazione e direzione dei prestatori di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, infatti, è del tutto ultronea qualsiasi questione inerente il rischio economico e l'autonoma organizzazione del medesimo rimanendo, comunque, esclusa da parte dell'appaltatore, per la rilevata estraneità, una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (cfr. Cass. n. 11720/2009, n. 12363/03).

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, allora, deve ritenersi che non sussista nella specie un genuino appalto di servizi e che la società cooperativa (formalmente appaltatrice o subappaltatrice) si configuri, piuttosto, quale soggetto che -pur senza essere autorizzato allo svolgimento della somministrazione- si è limitato alla mera fornitura di manodopera, attraverso la stipula di un (apparente) contratto di appalto di servizi ma eseguendo, in realtà, una tipica prestazione di dare (e non di fare, che è tipica dell'appalto). A questi elementi si aggiunge, ovviamente, il non corretto inquadramento dei lavoratori in carico alla cooperativa che li ha fatti risultare come lavoratori autonomi.

Da ciò consegue che l'obbligo contributivo relativo a tutte le prestazioni rese in favore

della Fabrika s.r.l. dai lavoratori individuati nei verbali di accertamento debba gravare in capo alla medesima società, effettiva datrice di lavoro. Si rammenta, infatti, che in tema d'intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro, è fatta salva l'incidenza satisfattiva di pagamenti eseguiti da terzi, ai sensi dell'art. 1180, comma 1, c.c., e quindi anche di quelli effettuati dal datore di lavoro apparente, la cui conseguente responsabilità per il pagamento dei contributi e premi previdenziali, che si aggiunge in via autonoma a quella del datore di lavoro effettivo in dipendenza dell'apparenza del diritto e dell'affidamento dei terzi di buona fede, non può tuttavia derogare al principio che l'unico rapporto di lavoro rilevante verso l'ente previdenziale è quello intercorrente con il datore di lavoro effettivo (cfr. tra le tante Cass. n. 20/2016). Nel caso di specie è stato accertato che nessun versamento contributivo è stato effettuato dai soci lavoratori della cooperativa a tanto onerati in ragione della loro denunciata veste di lavoratori autonomi.

L'appello è respinto.

Alla soccombenza segue la condanna di parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Lecce – Sezione lavoro, visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 13.8.2021 da Fallimento Fabrika s.r.l. nei confronti di INPS e INAIL, avverso la sentenza del 14.1.2021 n. 135 del Tribunale di Lecce, così provvede:

rigetta l'appello.

Condanna l'appellante al pagamento in favore di ciascuna parte appellata delle spese di questo grado liquidate in euro 4.995,5, ex D.M.

n. 55/14, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del DPR n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto a norma del comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.

Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.

Così deciso in Lecce, il 22.3.2024

Il Presidente estensore

Dott.ssa Silvana Botrugno

